



Al Settore Retribuzioni

Richiesta di agevolazioni fiscali per il trasferimento della residenza fiscale in Italia ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 27.12.2023 n. 209 per i lavoratori dipendenti impatriati e contestuale dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____, C.F. _____, residente in Italia dal _____, in _____, via _____, dipendente presso _____ dal _____ scadenza contratto _____ telefono ufficio _____ cellulare _____ e-mail _____ con la qualifica di _____

consapevole delle conseguenze derivanti da false dichiarazioni, chiede che venga riconosciuta l'agevolazione fiscale prevista dall'art. 5 del D.lgs. 27.12.2023 n. 209 e, in merito,

dichiara:

- ▶ di avere la cittadinanza italiana;
- ▶ di aver trasferito la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'art. 2 del TUIR, e di essere iscritto all'Anagrafe della popolazione residente in Italia dal _____;
- ▶ che si impegna a comunicare tempestivamente il verificarsi di condizioni che comportino variazione all'agevolazione dell'imposta richiesta (per esempio variazioni di residenza fiscale, superamento della soglia di compensi in denaro o in natura pari a € 600.000,00);
- ▶ (per richiedere la maggiorazione dell'agevolazione) di avere nel proprio nucleo familiare e nella medesima residenza il figlio minore _____, nato a _____ il _____;
- ▶ di avere avuto, per le tre annualità precedenti, la propria residenza fiscale in _____;
- ▶ di impegnarsi a risiedere fiscalmente in Italia per almeno 4 anni (l'eventuale trasferimento della residenza fiscale all'estero comporta la perdita dell'agevolazione ed il recupero integrale dei benefici eventualmente concessi).



► di rispondere ai requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, avendo conseguito _____
(indicare titolo, master, etc);

► (per ottenere il prolungamento dell'agevolazione di 3 anni in caso di trasferimenti di residenza avvenuti entro il 2024) di essere diventato proprietario in data (entro il 31/12/2023) _____ dell'immobile di tipo residenziale, sito nel Comune di _____, adibito ad abitazione principale;

► di prestare la propria attività lavorativa in modo esclusivo o prevalente nel territorio italiano;

► di non beneficiare degli incentivi fiscali previsti dall'art. 44 del DL 78/2010 e dall'art. 24-bis del TUIR (Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero);

Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di aver verificato il possesso dei requisiti necessari per usufruire dell'agevolazione prevista per gli impatriati ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 27.12.2023 n. 209 ed è a conoscenza che eventuali controlli disposti dall'amministrazione finanziaria comporterebbero il recupero integrale dei benefici erogati.

Il/la sottoscritto/a prende atto, che i dati contenuti nella presente autocertificazione verranno trattati prevalentemente con procedure informatizzate e potranno essere forniti ad altri soggetti pubblici e/o privati per il raggiungimento delle rispettive finalità istituzionali e/o la fruizione della richiesta di agevolazione.

Palermo, _____

(firma)

Allegato n. 1 - copia del documento di identità

Allegato n. 2 - certificato di residenza rilasciato dal Comune di _____

Allegato n. 3 - stato di famiglia (in caso di richiesta di maggiorazione dell'agevolazione)

Allegato n. 4 - copia del titolo di studio

Allegato n. 5 - certificato di rogito del _____ per l'acquisto di immobile residenziale in _____ (solo in caso di richiesta di prolungamento dell'agevolazione)



Art. 5 Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati

1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi dicui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo corrispondente a quello di cui al comma 3, secondo periodo;

b) i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il loro trasferimento. Se il lavoratore presta l'attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all'estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all'estero è di:

1) sei periodi d'imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;

2) sette periodi d'imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;

c) l'attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello Stato;

d) i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

2. Ai fini del comma 1, lettera b), si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo diretto o indiretto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile ovvero che, ai sensi della stessa norma, sono sottoposti al comune controllo diretto o indiretto da parte di un altro soggetto.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro periodi d'imposta successivi. Se la residenza fiscale in Italia non è mantenuta per almeno quattro anni, il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi.

4. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 40 per cento nei seguenti casi:

a) il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;

b) in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime di cui al presente articolo. In tale caso il beneficio di cui al presente comma è fruito a partire dal periodo d'imposta in corso al momento della nascita o dell'adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell'agevolazione di cui al comma 3, primo periodo.

5. La maggiore agevolazione di cui al comma 4 si applica a condizione che, durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di età, ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio dello Stato.

6. Ai fini della verifica della sussistenza della condizione prevista dal comma 1, lettera b), in relazione ai periodi di imposta precedenti a quello di entrata in vigore del presente decreto, i cittadini italiani si considerano residenti all'estero se sono stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ovvero hanno avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, del regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano a favore dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024, fatto salvo quanto previsto dai commi 9, secondo periodo, e 10.

9. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati l'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e l'articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Tuttavia, le disposizioni di cui al primo periodo continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data.

10. Limitatamente ai soggetti che trasferiscono la propria residenza anagrafica nell'anno 2024 le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori tre periodi di imposta nel caso in cui il contribuente è divenuto proprietario, entro la data del 31 dicembre 2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento, di un'unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia. In tal caso i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori tre periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare.